



Comune di Verdellino

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 110 del 29/08/2012

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO DI PROMUOVERE UN GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE DELL'ASSISTENZA AD PERSONAM E PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI E PER IL RECUPERO DI QUANTO PAGATO PER GLI ANNI PREGRESSI.

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di Agosto alle ore 18:00 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati in seduta i Componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MACI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MENDOLA MINA	Vice Sindaco	Presente
BACIS GIOVANNI	Assessore	Presente
COZZI MAURO	Assessore	Presente
SEGHEZZI ANDREA EMILIO	Assessore	Presente

Presenti 5

Assenti 0

Partecipa il Segretario comunale DR. ANGELO BROLIS, che cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GIUSEPPE MACI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO DI PROMUOVERE UN GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE DELL'ASSISTENZA AD PERSONAM E PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI E PER IL RECUPERO DI QUANTO PAGATO PER GLI ANNI PREGRESSI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune, con note prot° n. 9758 del 04.08/2009 - n° 4043 del 07/04/11 e n° 7482 dell'11/07/2011, ha richiesto alla Provincia di Bergamo di sostenere le spese per il servizio di assistenza ad personam e trasporto di soggetti disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado ai sensi dell'art. 139 lett. c) del d.lgs. n. 112/1998 e l'art. 6 della l.r. n. 19/2007;
- con nota prot. n. 60763 SG/It del 12/06/2012 pervenuta a questo Comune il 20 giugno 2012 - atti n. 6950 - la Provincia di Bergamo ha respinto la richiesta sostenendo che la competenza è comunale;

RILEVATO che, alla luce di una oramai costante giurisprudenza (tra cui: Consiglio di Stato n. 2361/2008 – parere Corte dei Conti Lombardia n. 5/2008 – TAR BRESCIA sentenza 554/2009 - TAR MI sentenza n. 703/2010 – TAR BRESCIA decreto n. 808/2010, ordinanza n. 919/2010 – TAR MI ord. 653/2011 – TAR MI sentenza n. 1694/2011 – TAR BRESCIA sentenza n. 1044/2011 – Corte Conti Lombardia parere 576/2011), ricorrono legittime motivazioni di diritto in ordine alla competenza provinciale a sostenere le spese, i compiti e le funzioni inerenti il servizio di assistenza ad personam ed il trasporto di soggetti disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;

RITENUTO:

- di far valere le proprie ragioni attraverso un'azione legale congiunta con altri Comuni dell'Ambito Territoriale di Dalmine, di cui questo Ente fa parte, come tra l'altro risulta da verbale di incontro tenutosi sull'argomento presso il Comune di Lallio in data 22/08/2012 conservato agli atti;
- di avviare, pertanto, un'azione legale anche per la rilevanza economica che le spese sopra citate rivestono nel bilancio comunale, soprattutto con riferimento alle spese pregresse sostenute;
- di proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - Sezione di Brescia - entro i ristretti termini processuali previsti dall'art. 41 CPA;

RITENUTO che il conferimento del singolo e puntuale incarico di patrocinio legale non costituisca appalto di servizi legali, ma integri un contatto d'opera professionale (ai sensi dell'art. 2230 del codice civile) che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica, come chiaramente evidenziato da ultimo dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 2730 del 11 maggio 2012 e come risulta anche da altri pronunciamenti e pareri (tra cui: Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 650 del 7 febbraio 2012 - Corte dei Conti Basilicata deliberazione 19/2009 – Autorità Vigilanza Contratti Pubblici determinazione n. 4 del 7 luglio 2011);

CONSIDERATO che l'Avv. Fabio Corradi del Foro di Piacenza con Studio in Via G.B. Scalabrini n. 7 ed in Milano alla Piazza Sant'Angelo n. 1 ha dato la sua disponibilità a patrocinare il ricorso, avendo maturato una significativa esperienza nella specifica e particolare detta materia, aspetto questo evincibile anche da quanto riportato nel verbale di incontro del 22/08/2012 sopra citato;

EVIDENZIATO che l'incarico ai predetti avvocati, come indicato nel verbale della riunione svoltasi il 22/08/2012 tra i Comuni dell'Ambito interessati alla questione, comporta la spesa di € 800,00 oltre CPA 4 % di € 32,00 ed IVA 21 % pari ad € 174,72 (tot. € 1.006,72 – RA 20% € 160,00) per l'Avv. Fabio Corradi, oltre ad un compenso forfettario pari al 5 % delle somme cui la Provincia dovesse essere condannata a pagare al Comune; nonché € 100,00 oltre CPA 4 % di € 4,00 ed IVA 21 % pari ad € 21,84 (tot. € 125,84 – RA 20% € 20,00) per l'Avv. Giuseppe Alessandro Salvatore.;

RITENUTO congruo il prezzo richiesto;

RITENUTO, quindi, di indicare per la difesa l'Avv. Fabio Corradi del Foro di Piacenza con studio in Via G.B. Scalabrini n. 7 ed in Milano, Piazza Sant'Angelo n. 1, conferendogli ogni più ampio potere relativo al mandato alle liti, compresi quello di firmare l'atto e i successivi di difesa, nonché quello di

eleggere domicilio e di eventualmente associarsi e/o farsi sostituire da altri legali;

CONSIDERATO che i contratti della pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto e che il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura da parte del Sindaco ex art. 83 cod. proc. civ. atteso che, il relativo esercizio della rappresentanza giudiziale, tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona - con l'incontro di volontà fra le parti - l'accordo contrattuale in forma scritta, che, rendendo possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria, risponde ai requisiti previsti per i contratti della P.A (in tal senso: Cass. 16.6.2006 n. 13963; cass. 5.5.2004 n. 8500; Cass. 18.7.2002 n. 10454);

VISTO il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 comma 2 del decreto legislativo nr. 267 del 18.08.02, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO atto che negli atti a contenuto discrezionale, in quelli rientranti nella funzione di indirizzo e di controllo politico di cui al combinato disposto degli artt. 48 e 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000 nonchè nell'ipotesi di provvedimenti espressamente e tassativamente riservati dalla legge alla Giunta od al Consiglio e comportanti impegni di spesa, la relativa assunzione dell'impegno sarà fatta con unico atto deliberativo onde evitare inutile duplicazione di attività amministrativa, così come espressamente previsto dall'art. 12 comma 4 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che il preventivo di spesa si compone di una parte fissa pari a € 800,00 oltre CPA 4 % di € 32,00 ed IVA 21 % pari ad € 174,72 (tot. € 1.006,72 – RA 20% € 160,00) per l'Avv. Fabio Corradi, nonché € 100,00 oltre CPA 4 % di € 4,00 ed IVA 21 % pari ad € 21,84 (tot. € 125,84 – RA 20% € 20,00) per l'Avv. Giuseppe Alessandro Salvatore e di un compenso forfettario pari al 5 % delle somme cui la Provincia dovesse essere condannata a pagare al Comune;

DATO ATTO CHE con il presente provvedimento si provvede ad impegnare la quota fissa pari a € 1312,56 arrotondato a € 1315,00 con esclusione del compenso forfettario del 5% per il quale si provvederà a reperire idonee risorse in sede di variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2012;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", nonchè il visto di regolarità contabile ex art. 151 comma 4 e ex art. 153 comma 5 del medesimo decreto legislativo, espresso dal Segretario comunale in sostituzione della responsabile del settore finanziario temporaneamente assente, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod. in ordine alla competenza dell'organo deliberante;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse nelle premesse, il Sindaco a proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia- contro l'atto di diniego (prot. N. 5176 del 20/06/2012) che la Provincia di Bergamo ha espresso sulla richiesta avanzata dal Comune di Lallio in merito alla competenza provinciale a sostenere le spese, i compiti e le funzioni inerenti il servizio di assistenza ad personam e trasporto di soggetti disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; nonché per l'accertamento e la condanna della Provincia a rifondere le somme che il Comune ha sostenuto in questi anni in vece della medesima amministrazione provinciale e a presentare ogni altra istanza giudiziaria dovesse essere opportuna a tal fine;
3. di conferire mandato professionale e nominare patrocinatori del Comune di Verdellino con ogni facoltà di Legge nell'istaurando giudizio l'Avv. Fabio Corradi del Foro di Piacenza con studio in Via G.B. Scalabrini n. 7 e in Milano - Piazza Sant'Angelo n. 1, nonché l'Avv. Giuseppe

Alessandro Salvatore del Foro di Brescia – Corso Cavour n. 31, ove verrà eletto il domicilio conferendo loro ogni più ampio potere relativo al mandato alle liti;

4. di dare atto che l'impegno di spesa presunto è così determinato: € 800,00 oltre CPA 4 % di € 32,00 ed IVA 21 % pari ad € 174,72 (tot. € 1.006,72 – RA 20% € 160,00) per l'Avv. Fabio Corradi, oltre ad un compenso forfettario pari al 5 % delle somme cui la Provincia dovesse essere condannata a pagare al Comune; nonché € 100,00 oltre CPA 4 % di € 4,00 ed IVA 21 % pari ad € 21,84 (tot. € 125,84 – RA 20% € 20,00) per l'Avv. Giuseppe Alessandro Salvatore;
5. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari a norma dell'art. 125 del TUEL di cui al d.lgs. n. 267/2000;

Con separata apposita successiva unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a norma dell'art. 134 co. 4 del TUEL di cui al d.lgs. n. 267/2000.

SEDUTA GIUNTA COMUNALE IN DATA 29/08/2012

PROPOSTA DELIBERAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO DI PROMUOVERE UN GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA - NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE DELL'ASSISTENZA AD PERSONAM E PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI E PER IL RECUPERO DI QUANTO PAGATO PER GLI ANNI PREGRESSI.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del settore SEGRETERIA COMUNALE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere favorevole.

IL / LA RESPONSABILE

li, 29/08/2012

f.to ANGELO BROLIS

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile settore CONTABILITA' E FINANZA esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, parere favorevole.

IL / LA RESPONSABILE

li, 29/08/2012

f.to ANGELO BROLIS

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

li, 29/08/2012

f.to DR. ANGELO BROLIS

IL PRESIDENTE
f.to GIUSEPPE MACI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. ANGELO BROLIS

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 - primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio informatico per quindici giorni consecutivi dal 12/09/2012 al 27/09/2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. ANGELO BROLIS

Addì, 12/09/2012

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, viene data comunicazione della presente delibera ai capigruppo consiliari, come dettato dall'art.125, del D. Lgs.18 giugno 2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. ANGELO BROLIS

Addì, 12/09/2012

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 12/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ANGELO BROLIS
